

---

---

Agosto-  
Settembre  
2023

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
8

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA..... 4

GIURISPRUDENZA NAZIONALE ..... 6

    CASSAZIONE SEZIONI UNITE..... 6

    CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI ..... 7

    CORTE D’APPELLO PERUGIA ..... 9

        CODICE DI PROCEDURA PENALE ..... 9

        CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’ ..... 9

        IMPUGNAZIONI ..... 9

        PROVA ..... 10

        RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE ..... 11

        CODICE PENALE ..... 11

        CIRCOSTANZE DEL REATO..... 11

        ELEMENTO SOGGETTIVO ..... 11

        IMPUTABILITA’ ..... 12

        REATO CONTINUATO ..... 12

        MISURE DI PREVENZIONE ..... 13

        PARTICOLARE TENUITA’ ..... 13

        REATI CONTRO LA P.A. .... 13

        REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA..... 14

        REATI CONTRO LA FAMIGLIA..... 15

        REATI CONTRO LA PERSONA ..... 16

        REATI CONTRO IL PATRIMONIO ..... 18

    LEGISLAZIONE SPECIALE..... 20

    ORDINAMENTO PENITENZIARIO..... 21

---

---

ESTRADIZIONE .....	22
FOCUS: ATTI PERSECUTORI .....	23

---

---

## NORMATIVA

**Legge 10 agosto 2023, n. 112**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 190 del 16 agosto 2023](#)).

**Legge 24 luglio 2023, n. 102**

“Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 184 del 8 agosto 2023](#)).

**Legge 14 luglio 2023, n. 93**

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023](#)).

**Legge 3 luglio 2023, n. 87**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2023](#)).

**Decreto legge 10 agosto 2023, n. 105**

“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023](#)).

**Decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107**

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 11 agosto 2023](#)).

**Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023](#)).

**Decreto Ministero della giustizia 4 luglio 2023**

“Portale deposito atti penali” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2023](#)).

**Decreto Ministero della giustizia 18 luglio 2023**

“Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: ‘Portale deposito atti penali’ - Avvio fase di sperimentazione” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 166 del 18 luglio 2023](#)).

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un. sentenza n. 32939/2023 ud. 27/04/2023 - deposito 27/07/2023**

Le Sezioni Unite in tema di sospensione condizionale della pena e obblighi del condannato hanno affermato il seguente principio di diritto: “il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen.; il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio i sia stata costituzione di parte civile”.

**Cass. Pen. Sez. Un. sentenza n. 32318/2023 ud. 30/03/2023 - deposito 25/07/2023**

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice”.

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 9/2023****Questione controversa:**

Se le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza integrino il delitto di cui all’art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o meno delle condizioni patrimoniali stabilite per l’ammissione al beneficio.

**Soluzione adottata:**

Le omesse o false dichiarazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore.

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n.10/2023**

**Questione controversa primo quesito:** se, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l’imputato elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell’atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; ovvero la stessa sia nulla, dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.

**Soluzione adottata:**

La notificazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen.

---

---

**Questione controversa secondo quesito:** Se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme, perché avulso dal sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale.

**Soluzione adottata:** Il provvedimento è abnorme.

**Questione controversa terzo quesito:** Se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.

**Soluzione adottata:** Negativa

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### **Cass. Pen. sez. V sentenza n. 31699/2023 ud. 27/04/2023 - deposito 20/07/2023**

Comporta la remissione tacita di querela l'art. 90 bis, comma 1, lett. p-bis) e p-ter) - c.p.p. che richiede l'informativa alla persona offesa quanto alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, così come anche l'art. 129-bis, comma 4, - che prevede che il giudice, a richiesta dell'imputato, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni - a norma dell'art. 92, comma 2-bis, d.lg. n. 150/2022. Tali norme si applicano solo nei procedimenti penali e nella fase di esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022.

### **Cass. Pen. sez. I sentenza n. 31451/2023 ud. 07/06/2023 - deposito 19/07/2023**

Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l'Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal d.lgs. citato, l'immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

### **Cass. Pen. sez. V sentenza n. 31179/2023 ud. 23/05/2023 - deposito 18/07/2023**

Non implica alcuna automatica diffusione ad un numero indeterminato di soggetti l'invio di un messaggio a singole caselle di posta elettronica riservate, intestate, quindi a singoli utenti, non più di quanto una lettera sia suscettibile di essere letta da soggetti diversi dal destinatario. La possibilità che la riservatezza della posta elettronica possa essere violata non significa affatto la trasformazione del mezzo in un veicolo di pubblicità in tutti i canali in cui esso venga usato, posto che proprio le potenzialità del mezzo stesso consentono di individuarne una qualificazione come sistema di pubblicità (siti web, social network) ed un uso esclusivamente privato, non potendo una eventuale patologia incidere su tale distinzione.

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 30759/2023 ud. 30/01/2023 - deposito 14/07/2023**

Non rileva ai fini dell'integrazione del delitto di istigazione alla corruzione l'inidoneità dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'agente, posto che ai fini della configurazione del delitto in esame l'offerta corruttiva deve essere valutata secondo un giudizio ex ante, non rilevando eventuali comportamenti successivi della vittima tali da non esporla al pericolo di accettazione dell'offerta stessa.

**Cass. Pen. sez. II sentenza n. 29346/2023 ud. 08/03/2023 - deposito 06/07/2023**

Può configurarsi il delitto di riciclaggio nei casi in cui l'agente-, sebbene non abbia concorso nel delitto presupposto- metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.



---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 655/2023 - Ud. 23/06/2023 - deposito 08/08/2023.**

Deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei casi in cui il reato sia estinto per remissione di querela. Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato per il delitto di cui all'art. 635 co.1 c.p. e per il delitto di cui agli artt. 582, 585 commi 1 e 2 n. 2 c.p. per aver lanciato contro la sorella bottiglie di vetro e suppellettili all'interno di un bar e per averle provocato lesioni guaribili in 10 giorni; tuttavia a seguito della novità introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 entrambi i reati sono procedibili a querela di parte ove non ricorrano le ipotesi previste dalla legge per la procedibilità d'ufficio, ipotesi che non ricorrevano nel caso di specie in quanto sussisteva soltanto l'aggravante di cui all'art. 577 comma 2 c.p. per la quale la procedibilità è divenuta a querela di parte, querela che era stata però rimessa dalla persona offesa.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 627/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 29/06/2023.**

Il potere di proporre querela non può essere esercitato dall'amministratore di sostegno, bensì dal curatore speciale che sia stato all'uopo incaricato dal giudice tutelare.

In particolare, nel caso di specie la Corte d'Appello dichiarava di non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell'imputata del delitto di cui all'art. 617 *septies* c.p. La Corte evidenziava come la querela fosse stata sporta dall'amministratrice di sostegno, quando nel provvedimento del giudice tutelare, relativo al potere di proporre querela, fosse stata nominata curatore speciale una diversa persona. Tale soggetto, che aveva concretamente depositato presso la competente Procura della Repubblica la denuncia-querela, non aveva però firmato l'atto. La Corte ne ha desunto l'insussistenza in capo a questa di una volontà, neppure implicita, di promuovere l'istanza punitiva.

#### IMPUGNAZIONI

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 41/2023 - Ud. 12/07/2023 - deposito 12/07/2023.**

Ai sensi dell'art. 635 c.p.p., può essere sospesa d'ufficio l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato qualora esista un dubbio in relazione alla conoscenza del processo da parte del condannato. Nel caso di specie la Corte d'appello, a fronte della richiesta di rescissione del giudicato formulata dal condannato, sospendeva l'esecuzione della sentenza *in executivis*, sia ritenendo dubbia la conoscenza del processo da parte dell'imputato, in particolare desumibile dalla mancata partecipazione del suo legale a tutte le udienze processuali, sia in considerazione della non gravità della pena detentiva inflitta, ovvero sette mesi di reclusione.

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 9/2023 - Ud. 10/07/2023 - deposito 12/07/2023.**

---

---

Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di revisione formulata sulla base dell'asserita presenza di un conflitto tra giudicati di cui alla lett. a) dell'art. 630 c.p.p. quando nella sentenza penale successiva a quella di cui si chiede la revisione non vi sia una diversa ricostruzione dei fatti, bensì una differente qualificazione giuridica della condotta.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'istanza di revisione del soggetto condannato per aver commesso il delitto di trasferimento fraudolento di valori, mentre la stessa condotta, commessa dalla moglie, concorrente nel reato, era stata, in una successiva sentenza della Corte di Cassazione, considerata come un segmento del complessivo delitto di riciclaggio da lei commesso. La Corte, peraltro, evidenziava che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avrebbe comportato il proscioglimento dell'istante, come richiesto dall'art. 631 c.p.p..

### **Corte d'Appello, sentenza n. 417/2023 - Ud. 17/04/2023 - deposito 10/07/2023.**

Va revocata la sentenza di condanna passata in giudicato, in accoglimento della richiesta di rescissione *ex art. 629 bis* c.p.p., laddove risulti che il condannato, - dichiarato irreperibile - non sia stato personalmente raggiunto da alcuna notifica del procedimento - tanto meno da quella del decreto di citazione a giudizio -, né abbia avuto alcuna contezza di ciò da parte del difensore, nominatogli d'ufficio, senza che vi sia alcun elemento per ritenere che il difensore d'ufficio abbia mai avuto alcun contatto effettivo con l'imputato.

Nel caso di specie, il condannato era venuto a conoscenza del procedimento penale svoltosi a sua insaputa e conclusosi con la condanna soltanto in occasione della disamina del certificato del casellario giudiziale.

## **PROVA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 97/2023 - Ud. 03/02/2023 - deposito 03/07/2023.**

L'attendibilità della persona offesa dal delitto di violenza sessuale non è compromessa dal decorso di tanti anni dal momento in cui erano iniziate le condotte illecite al momento della denuncia dei fatti.

Nel caso di specie, la Corte d'appello confermava la sentenza di condanna dell'imputato del delitto di violenza sessuale, commesso a danno della nipote della sua compagna, la quale aveva denunciato i fatti soltanto sei anni dopo l'inizio delle violenze. La Corte riteneva che il decorso di tale termine non fosse indicativo dell'insussistenza delle condotte contestate, asseritamente frutto dell'immaginazione della persona offesa, quanto piuttosto della volontà della ragazza di non sconvolgere gli equilibri familiari; desiderio che era stato poi superato dal timore che l'imputato potesse commettere le stesse condotte nei confronti della sorella minore della vittima e che l'aveva condotta alla divulgazione dei fatti.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 396/2023 - Ud. 04/04/2023 - deposito 29/06/2023.**

La prova del fatto costituente reato può essere desunta anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni, che avevano ricordato il fatto solo in seguito alle contestazioni effettuate dal pubblico ministero.

Nel caso di specie, la Corte d'appello confermava la sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante dal prescritto delitto di lesioni, cagionate nei confronti di un alunno dal docente di un istituto superiore.

In relazione all'evento delittuoso, in una prima fase dell'escussione i testimoni, anch'essi alunni della stessa classe in cui si era verificato il fatto, non avevano ricordato lo svolgimento della vicenda; solo a seguito delle contestazioni operate dal pubblico ministero avevano confermato di aver assistito al fatto.

Tale circostanza, rilevava la Corte, non escludeva l'attendibilità dei testimoni, sia in considerazione del significativo decorso del tempo dal fatto, sia per le condizioni particolari in cui si svolgevano le lezioni, caratterizzate da un gran caos, nonché dalla indisciplina diffusa degli altri ragazzi.

## **RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE**

**Corte d'Appello, ordinanza n. 62/2023 - Ud. 05/06/2023 - deposito 05/06/2023.**

Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non sussiste quando l'istante non abbia prodotto tempestivamente, in sede di riesame, gli elementi di prova che avrebbero poi portato alla sua assoluzione.

Nel caso di specie l'istante era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per i delitti di lesioni e di violenza privata commessi nel contesto di una lite tra automobilisti. Nonostante in sede di ricognizione fosse stato individuato dalla persona offesa come colui che lo aveva aggredito, l'istante era stato poi scagionato pienamente dalle accuse, soprattutto alla luce delle dichiarazioni liberatorie rese da due testimoni, che avevano collocato lo stesso in un luogo diverso da quello dell'aggressione al momento del fatto. La Corte rilevava come tali dichiarazioni potevano ben essere prodotte nel procedimento cautelare e che, tuttavia, non erano state acquisite. Ne deduceva che, attraverso tali condotte l'istante aveva dato causa con colpa grave all'applicazione della custodia cautelare e che, pertanto, non aveva diritto a conseguire la riparazione per l'ingiusta detenzione.

## **CODICE PENALE**

### **CIRCOSTANZE DEL REATO**

**Corte d'Appello, sentenza n. 625/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 29/06/2023.**

Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondato sulla valorizzazione di elementi positivi che giustificano una attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie la Corte d'Appello rilevava come la circostanza dedotta dalla difesa, per cui l'imputato, straniero, doveva essere meritevole di una diminuzione della pena ai sensi dell'art. 62 *bis* c.p. in quanto era legato da una relazione sentimentale con una cittadina italiana lavoratrice, da cui peraltro era nata una figlia di pochi mesi (al momento del fatto), non era condivisibile. Al contrario, la Corte stigmatizzava il comportamento riprovevole dell'imputato, che non aveva approfittato della particolare situazione di privilegio economico in cui si trovava e, anzi, aveva ceduto stupefacenti a terzi con scopo di profitto.

Da tale premessa derivava il rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche.

### **ELEMENTO SOGGETTIVO**

**Corte d'Appello, sentenza n. 116/2023 - Ud. 10/02/2023 - deposito 20/07/2023.**

L'elemento soggettivo del delitto di violenza sessuale postula la prova della consapevolezza nell'autore del reato del dissenso al rapporto della persona offesa.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 609 *bis* c.p., rilevando come difettasse la prova del dolo. In particolare, la Corte

---

---

evidenziava che le circostanze del caso concreto, come descritte dalla persona offesa, potessero indurre il dubbio in ordine al consenso al rapporto. Segnatamente, si metteva in luce come la persona offesa, convivente dell'imputato, non si fosse opposta attivamente al rapporto e, anche successivamente alla sua consumazione, fosse rimasta nel letto accanto a lui. Tale condotta, rilevava la Corte, pur in presenza di un dissenso al rapporto, poteva trarre l'imputato in errore, determinando in lui la consapevolezza di un atto consenziente.

## **IMPUTABILITA'**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 120/2023 - Ud. 10/02/2023 - deposito 10/07/2023.**

L'imputato affetto da disturbo borderline, ancorché gravato altresì da disturbo bipolare unitamente a disturbo da uso di sostanze, ove risulti privo di segni di demenza e/o di sindromi neuro-psicologiche, non può ritenersi incapace di intendere e volere. Nel caso di specie l'imputato, affetto da una fragilità psicolabile denotante, però, lucidità e razionalità, aveva posto in essere una minaccia grave ai danni della persona offesa, di talché la Corte d'Appello riteneva presente la capacità di intendere e di volere.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 393/2023 - Ud. 04/04/2023 - deposito 26/06/2023.**

Deve sussistere un nesso di causalità tra la patologia psichica di cui soffre l'imputata e il delitto commesso, per poter applicare la disciplina della semi-infermità mentale.

Nel caso di specie la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, non riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 89 c.p. all'imputata del delitto di ricettazione che, secondo la perizia acquisita agli atti, soffriva di una sindrome ansioso-depressiva. In particolare, la Corte evidenziava che la patologia di cui soffriva l'imputata non aveva inciso sulla capacità di intendere e di volere al momento del compimento della condotta contestata. Tale condotta era consistita nel pagare il conto di due ristoranti mediante assegni postali proventi di un delitto, mostrando altresì ai titolari degli esercizi commerciali un documento di identità della proprietaria degli assegni stessi. Da simili elementi la Corte desumeva non la presenza di una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, ma, al contrario una evidente lucidità, sicché non riteneva applicabile l'attenuante di cui all'art. 89 c.p.

## **REATO CONTINUATO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 151/2023 - Ud. 17/02/2023 - deposito 25/07/2023.**

Deve essere riconosciuta l'unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p. tra i fatti per cui l'imputato è stato chiamato a rispondere nell'odierno giudizio di appello e quelli di consimile indole, ma assai più gravi e di protratta consistenza già accertati con sentenza divenuta irrevocabile. Nella specie la condotta dell'imputato consistita in minacce e tentate lesioni personali nei confronti della vittima e dei soggetti intervenuti successivamente in aiuto di questa mediante l'uso di un coltello rientrava, secondo i Giudici di appello, in una originaria deliberazione preordinata alla realizzazione di un unico fine prefissato, la quale aveva spinto l'agente a compiere già anni prima reati della stessa indole.

---

---

## MISURE DI PREVENZIONE

### **Corte d'Appello, decreto n. 10/2021 - Ud. 14/12/2022 - deposito 06/06/2023.**

In tema di confisca di prevenzione, il giudice può disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite anche in un periodo successivo a quello per cui sia stata asseverata la pericolosità sociale, se sussiste una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita. Tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità. Nel caso di specie, la Corte d'Appello, accogliendo parzialmente il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale, riconosceva come, in relazione ad una parte degli immobili riconducibili alla proposta, i pagamenti si collocavano in contesti temporali distanti dalle condotte criminose, anche dalle più recenti, e non sussistevano nemmeno sufficienti indici da cui si desumesse la derivazione da pregresse attività di acquisto più risalenti nel tempo.

## PARTICOLARE TENUTA'

### **Corte d'Appello, sentenza n. 551/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 11/07/2023.**

Non può essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. al reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti quando la condotta sia caratterizzata da reiterazione e abitudine.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, lo condannava per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990. In particolare, la Corte evidenziava che le circostanze che la sostanza fosse stata rinvenuta all'interno di un vivaio nella disponibilità dell'imputato e che il quantitativo fosse idoneo a produrre 254 dosi droganti fossero indicative della abitudine della condotta, elemento che impedisce l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p..

## REATI CONTRO LA P.A.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 532/2023 - Ud. 16/05/2023 - deposito 31/07/2023.**

Risponde del delitto di concorso in esercizio abusivo della professione la professionista che agevoli l'esercizio della professione di medico-odontoiatra da parte di due concorrenti, dei quali sia a conoscenza del mancato possesso del titolo abilitativo.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto dalla condotta dell'imputata, medico odontoiatra, che aveva consentito alle due concorrenti, che svolgevano il mestiere di odontotecnico ed erano dunque sprovviste del titolo abilitativo alla professione di odontoiatra, di svolgere mansioni, quali l'esecuzione di operazioni di implantologia dentale, riservate ai soli professionisti iscritti all'albo.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 327/2023 - Ud. 21/03/2023 - deposito 17/07/2023.**

Non costituisce delitto di peculato, alla luce del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, la condotta del titolare della struttura ricettiva che non versi al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva dal delitto contestato l'imputato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rilevando come l'intervento normativo indicato avesse operato una *abolitio criminis* sulle condotte inserite nel capo di imputazione.

---

---

In particolare, la Corte valorizzava il disposto di cui all'art. 5-*quinquies* della norma citata, ove si prevede che ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

**Corte d'Appello, sentenza n. 276/2023 - Ud. 14/03/2023 - deposito 10/07/2023.**

In relazione al delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, il fatto che la persona offesa, un infermiere, non serbi precisa memoria dell'episodio in cui un detenuto gli avrebbe intimato minacciosamente di consegnargli un maggior quantitativo di farmaco rispetto a quello prescritto, ma palesi ricordi vaghi, anche alla luce di un generale contesto di tolleranza verso il linguaggio talvolta poco rispettoso usato anche da altri detenuti nei confronti del personale sanitario, è indice dell'inesistente natura minatoria delle espressioni proferite nei suoi riguardi. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva pronunciato sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste sul rilievo dell'assenza di una valenza minatoria quale emergeva dalla deposizione del testimone, che faceva residuare eventuale dubbi in ordine al reale svolgimento dei fatti ed alla loro effettiva natura.

**Corte d'Appello, sentenza n. 628/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 29/06/2023.**

Integra il delitto di danneggiamento, e non di tentativo di incendio, la condotta dell'imputata che, pur avendo deteriorato mediante l'utilizzo di materiale infiammabile un bene altrui, non ha con tale condotta ingenerato un pericolo di diffusività del fuoco tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 423 c.p..

Nel caso di specie, la Corte d'appello riqualificava il fatto contestato all'imputata di tentato incendio doloso nella meno grave fattispecie di danneggiamento. La Corte rilevava come dall'analisi delle circostanze del caso concreto non fosse emersa l'esistenza di un pericolo di diffusione del fuoco tale da ingenerare un pericolo per la pubblica incolumità.

In particolare, la Corte evidenziava come, sia la circostanza che il fuoco fosse stato spento immediatamente da privati cittadini, sia il fatto che costoro erano intervenuti mentre era in corso una festa di paese, erano indici del fatto che non vi era quella potenziale diffusività necessaria per integrare il delitto di incendio, neppure allo stato del tentativo.

Ciò, da un lato perché se vi fosse stato un pericolo significativo sarebbero intervenuti i Vigili del Fuoco che, seppur allertati, avevano deciso di non accorrere; dall'altro, perché la presenza di una moltitudine di persone nelle zone limitrofe al fatto impediva, in base a un giudizio *ex ante*, la possibilità che il fuoco si propagasse senza l'intervento di nessuno.

## **REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 981/2022 - Ud. 23/09/2022 - deposito 30/06/2023.**

Non costituisce falso in atto pubblico la condotta dell'imputato che abbia modificato una pregressa attestazione di pagamento al fine di simulare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di versare una somma di danaro per ottenere la restituzione di un veicolo sequestrato.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal delitto di cui agli artt. 476 e 482 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. All'imputato era contestato di aver modificato una pregressa attestazione di pagamento, che costituisce, tuttavia, un atto privato e non un atto pubblico. La Corte metteva in evidenza, sul punto, l'eterogeneità

---

---

del caso sottoposto al suo scrutinio rispetto all'ipotesi in cui a essere modificato era stato la versione originale del bollettino di pagamento mediante conto corrente postale, ipotesi in cui era integrato il delitto di falso in atto pubblico commesso dal privato.

## **REATI CONTRO LA FAMIGLIA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 168/2023 - Ud. 20/02/2023 - deposito 29/08/2023.**

Può essere affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia sulla base della narrazione particolareggiata e attendibile offerta dalla persona offesa la quale non è sorretta da un animo di rivalsa nei confronti del primo. Nella specie, la Corte confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'imputato il quale, tossicodipendente, poneva in essere continue vessazioni nei confronti dei nonni minacciandoli di morte e costringendoli a consegnargli del denaro per l'acquisto dello stupefacente. Tali condotte erano state ritenute sussistenti dai Giudici di appello grazie alle dichiarazioni offerte dal nonno dell'imputato le quali sono state considerate attendibili soprattutto per l'assenza di qualsiasi animus di rivalsa nei confronti del nipote e per il fatto che la persona offesa non ha perso l'occasione per continuare a manifestare il proprio affetto verso l'imputato sino al punto di voler rimettere la querela.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 633/2023 - Ud. 16/07/2023 - deposito 08/08/2023.**

Le condotte integrative del delitto di maltrattamenti contro familiari possono consistere anche in mere vessazioni di natura psicologica, non degenerate in violenze fisiche.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di cui all'art. 572 c.p. commesso dall'imputato nei confronti di sua moglie nel corso della quarantennale vita matrimoniale, attuato mediante una pluralità di condotte di natura vessatoria incidenti sulla sfera psichica della vittima, quali minacce ed espressioni di disprezzo, andate avanti costantemente negli anni senza soluzione di continuità.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 152/2023 - Ud. 17/02/2023 - deposito 25/07/2023.**

Può essere ravvisato il requisito della abitualità idoneo ad integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia quando, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa giudicate attendibili e corroborate da riscontri esterni, si accerti che la vittima aveva subito da almeno dieci anni violenze e sopraffazioni da parte dell'ex marito, seppure precedentemente non denunciate fino ad un ultimo episodio, culminato in lesioni personali, a seguito del quale la donna aveva deciso di sporgere querela. Nel caso di specie la persona offesa aveva dichiarato di aver subito violenze e sopraffazioni da almeno dieci anni da parte del coniuge nell'ambito di un matrimonio di durata pluri-ventennale, violenze incrementatesi nelle due settimane prima della querela che l'avevano costretta a lasciare la propria abitazione con il figlio minore e a trasferirsi dalla madre.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 121/2023 - Ud. 10/02/2023 - deposito 20/07/2023.**

La prova del delitto di maltrattamenti in famiglia si ritiene raggiunta anche quando emergono marginali imprecisioni in ordine allo svolgersi dei singoli episodi criminosi integranti l'abitualità nel racconto della persona offesa.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado rilevando come il racconto della persona offesa, descrittivo di abusi e vessazioni commessi dall'imputato nei suoi

---

---

confronti, fosse globalmente credibile, malgrado esistessero delle imprecisioni che, tuttavia, non inficiavano la complessiva attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.

**Corte d'Appello, sentenza n. 117/2023 - Ud. 10/02/2023 - deposito 20/07/2023.**

Va assolto l'imputato del delitto di omesso adempimento degli obblighi di mantenimento quando sussista il dubbio in ordine alla possibilità dell'adempimento.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rilevato come l'imputato avesse sollevato e provato in giudizio il ragionevole dubbio relativo a uno stato di indigenza incompatibile con l'adempimento degli obblighi di mantenimento.

## **REATI CONTRO LA PERSONA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 623/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 08/08/2023.**

L'imputato non è responsabile per la morte del lavoratore avvenuta a seguito di infortunio sul lavoro quando si accerti che la vittima abbia volontariamente svolto una attività rischiosa, estranea all'attività lavorativa che le era stata commissionata dal datore di lavoro e che non necessitava di particolari cautele preventive per il suo svolgimento, dando così un preponderante contributo causale alla verificazione dell'evento morte, avvenuto per causa accidentale. Nel caso di specie il lavoratore, incaricato di svolgere lavori di smerigliatura delle travi del piano terra dell'abitazione dell'imputato, era precipitato da una scala posta su un piano rialzato da una altezza di dieci metri decedendo sul colpo; tuttavia era risultato dagli atti che egli non era tenuto a compiere alcuna attività lavorativa su un piano rialzato né era stato dimostrato che vi fosse una attività lavorativa in corso su tale piano. Inoltre, dagli accertamenti tecnici effettuati si era rilevato che la vittima versava in condizioni di alterazione psico fisica dovuta all'assunzione di dosi elevate di alcool. Infine, la Corte evidenziava che per l'esecuzione di tale attività non era necessario predisporre particolari accorgimenti quali imbracatura, caschi e calzature antidrucciolo non ricorrendone i presupposti per le caratteristiche e le modalità di lavoro oggetto dell'incarico.

**Corte d'Appello, sentenza n. 624/2023 - Ud. 16/06/2023 - deposito 08/08/2023.**

Il delitto di violenza sessuale sussiste anche quando vi è un rifiuto implicito al rapporto da parte della persona offesa.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di violenza sessuale commesso dall'imputato ai danni della moglie attraverso la consumazione di più rapporti sessuali completi, anche in assenza di un dissenso esplicito ai rapporti da parte della vittima. In particolare, la Corte evidenziava come lo stato di prostrazione psicologica in cui l'imputato aveva condotto tramite plurime condotte vessatorie di natura fisica e psicologica la persona offesa, angosciata dalla possibilità di perdere il sostentamento economico del marito e di disgregare il nucleo familiare costituito, rendevano certamente consapevole l'imputato stesso del dissenso della moglie ai rapporti sessuali.

**Corte d'Appello, sentenza n. 149/2023 - Ud. 17/02/2023 - deposito 31/07/2023.**

La prova dell'elemento soggettivo del delitto di violenza sessuale si può desumere da circostanze estrinseche indicative della concupiscenza propria dell'atto compiuto dall'imputato.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che il palpeggiamento del seno della persona offesa da parte dell'imputato fosse da considerarsi sessualmente



---

---

invasivo e non, come sostenuto invece dalla difesa, rappresentativo della volontà di operare un massaggio sulla schiena dolorante della vittima. Ciò si desumeva dalla circostanza che la persona offesa aveva lamentato il dolore alla schiena soltanto dopo la condotta dell'imputato per evitare che costui la toccasse, come anche dal fatto che, subito dopo tale condotta, l'imputato aveva bloccato la persona offesa e le aveva leccato l'orecchio, comportamento certamente invasivo della sfera sessuale.

**Corte d'Appello, sentenza n. 162/2023 - Ud. 20/02/2023 - deposito 31/07/2023.**

Il consenso al rapporto sessuale non può ritenersi esistente quando espresso da persona affetta da tale incapacità psichica da non poterlo manifestare validamente.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psico-fisica della persona offesa dalla condotta adottata dall'imputato, che con lei aveva consumato più rapporti sessuali completi. Con particolare riferimento al profilo del consenso, evidenziava la Corte che lo stato psico-fisico della persona offesa, affetta da una grave invalidità di tipo cognitivo, stato di cui l'imputato era certamente a conoscenza in considerazione dei pregressi rapporti di conoscenza che intercorrevano tra i due, avrebbe dovuto indurre l'imputato stesso ad astenersi dall'adottare le condotte contestate.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1047/2022 - Ud. 07/10/2022 - deposito 25/07/2023.**

Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti degli imputati per il delitto di cui all'art. 588 c.p., allorché sussistano soltanto semplici sospetti, i quali rimangono confinati al rango di semplici indizi, in ordine alla loro partecipazione agli episodi di rissa. Nella specie, secondo i Giudici di seconde cure, non era stato chiarito quale fosse stato il ruolo degli imputati nella ipotizzata rissa né questi erano stati identificati nell'immediatezza dei fatti ma soltanto in un secondo momento dopo che gli stessi avevano ricevuto cure presso il pronto soccorso locale per aver riportato lesioni che, sebbene compatibili con la loro partecipazione agli episodi di violenza, potevano essere state accidentali benché conseguenti ad una aggressione. Pertanto, a parere della Corte, non vi erano elementi idonei a provare un coinvolgimento degli imputati nei fatti di rissa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 525/2023 - Ud. 15/05/2023 - deposito 26/06/2023.**

La genericità della minaccia di morte non esclude l'integrazione del delitto di cui all'art. 612 co. 2 c.p.. In particolare, nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di minaccia dalla condotta dell'imputato, che aveva proferito minacce di morte alla persona offesa, a lui precedentemente legata da una relazione sentimentale, da cui era nato un figlio. La circostanza, pure dedotta dalla difesa dell'imputato, per cui tale proposito non sarebbe mai stato attuato, non esclude l'integrazione del reato. Infatti, sottolinea la Corte, per l'inquadramento della condotta nella fattispecie incriminatrice è sufficiente la generica prospettazione di un male tale da cagionare nella persona offesa un significativo timore per la propria incolumità: circostanza esistente nel caso di specie, anche in considerazione della precedente condanna dell'imputato per maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 514/2023 - Ud. 12/05/2023 - deposito 26/06/2023.**

Non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 612 *bis* co. 2 c.p. il caso in cui l'imputato abbia proferito gravi minacce nei confronti della persona offesa, ma in un solo episodio.

In particolare, nel caso di specie la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, dichiarava l'estinzione del reato per rimessione della querela effettuata dalla persona offesa e accettata dall'imputato in relazione al delitto di *stalking*. La Corte riteneva non procedibile

---

---

d'ufficio il delitto, ai sensi dell'art. 612 *bis* co. 4 c.p., considerato che le minacce, pur costituenti astrattamente reato, non erano state attuate con reiterazione: presupposto, quello della reiterazione, necessario per procedere d'ufficio.

**Corte d'Appello, sentenza n. 809/2022 - Ud. 1/07/2022 - deposito 27/09/2022.**

Il delitto di atti persecutori non concorre con il delitto di maltrattamenti in famiglia, ma ne è assorbito, laddove le condotte vessatorie vengano adottate in una fase successiva alla cessazione della convivenza, in cui, tuttavia, permanga un vincolo assimilabile a quello familiare tra agente e persona offesa, legame determinato dalla condivisione della responsabilità genitoriale sul figlio.

Nel caso di specie, le condotte vessatorie, in primo grado ritenute integratrici del delitto di maltrattamenti in famiglia fino al momento di cessazione della convivenza e del delitto di atti persecutori con riferimento alla fase successiva alla conclusione del rapporto, sono state tutte sussunte dalla Corte all'interno della sola fattispecie di cui all'art. 572 c.p., con esclusione di quella di cui all'art. 612 *bis* c.p., considerato che tra l'imputato e la persona offesa residuava un vincolo di carattere familiare derivante dalla responsabilità genitoriale comune sul figlio, in virtù del quale essi continuavano a vedersi con frequenza, anche presso la abitazione della persona offesa, per garantire la continuità dei rapporti del ragazzo con entrambi i genitori.

**Corte d'Appello, sentenza n. 694/2022 - Ud. 20/06/2023 - deposito 08/09/2022.**

In tema di *stalking* la prova dello stato di ansia e di paura ingenerato dalla condotta dell'agente può essere ricavata anche dalla natura dei suoi comportamenti, quando gli stessi abbiano un effetto destabilizzante sulla vita e la quotidianità della persona offesa, la cui prova può essere desunta anche da elementi sintomatici ricavabili dalle stesse dichiarazioni della vittima del reato.

Nel caso di specie la descrizione della condotta autoprotettiva della vittima, attraverso la richiesta di aiuto ad un centro di Antiviolenza e della continua presenza del figlio maggiore allorquando il reo era in prossimità della persona offesa, costituiscono inequivocabilmente prova dello stato di paura e turbamento ingenerato.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1227/2022 - Ud. 15/11/2023 - deposito 14/02/2022.**

La dichiarazione della persona offesa costituita parte civile può da sola, senza necessità di riscontri estrinseci, essere posta a base dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata. Il giudice può, quindi, trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art 192 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni.

## REATI CONTRO IL PATRIMONIO

**Corte d'Appello, sentenza n. 501/2023 - Ud. 09/05/2023 - deposito 28/07/2023.**

Integra il delitto di ricettazione la condotta degli imputati che non giustificano altrimenti la disponibilità della res di provenienza illecita nonché il suo utilizzo, considerato che è onere dell'imputato allegare

---

---

elementi utili a suo favore al fine di escludere la propria responsabilità. Nella specie gli imputati erano risultati intestatari di due *sim card* le quali erano state rinvenute all'interno di un telefono cellulare di provenienza illecita in uso agli imputati stessi. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le schede *sim* intestate agli imputati potessero essere state utilizzate da terze persone e pertanto li assolveva dal reato de quo. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la Corte di Appello affermava la penale responsabilità degli imputati in quanto questi ultimi non avevano prospettato né provato che dette *sim card* potessero essere state utilizzate da altri soggetti, tenuto conto che le carte erano state utilizzate effettivamente dagli imputati e indicate quali utenze a loro in uso nonché che il telefono rubato agganciasse proprio la cella telefonica corrispondente all'abitazione di uno degli imputati. Ciononostante, veniva loro applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. stante il valore del telefono cellulare ricettato che non era stato ancora messo in uso dal derubato e pertanto non conteneva dati personali a lui riferibili.

**Corte d'Appello, sentenza n. 477/2023 - Ud. 02/05/2023 - deposito 25/07/2023.**

Sussiste il delitto di truffa quando l'imputato abbia indotto le persone offese a versargli plurime somme di danaro nel corso del tempo per effettuare delle attività processuali ed extraprocessuali in realtà mai svolte.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto dalle condotte dell'imputato il quale, indicato come collaboratore di studio dal legale cui le vittime si erano rivolte per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro che aveva coinvolto la figlia, aveva ottenuto in più tranches il versamento di circa 120.000 euro per svolgere delle attività in realtà mai effettuate, quali lo svolgimento di attività defensionali, l'instaurazione di contatti con magistrati e il pagamento di legali terzi, risultati estranei alla vicenda.

**Corte d'Appello, sentenza n. 429/2023 - Ud. 18/04/2023 - deposito 14/07/2023.**

La prova dell'addebitabilità della truffa contestata all'imputato può essere tratta anche dal fatto che è stato proprio costui a ricevere l'accredito patrimoniale derivante dalle condotte truffaldine.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, condannava l'imputato del delitto di truffa. In particolare, la truffa si era snodata nei seguenti passaggi: l'autore aveva inserito un annuncio relativo alla locazione estiva di un immobile, esistente ma comunque non destinato all'affitto, su un sito di compravendita *on-line*; in seguito, aveva chiesto e ottenuto dalla persona offesa, interessata all'affare, una caparra confirmatoria, pari a euro 300,00; era poi sparito, subito dopo aver prelevato la somma ricaricata dalla p.o. su una carta Postepay.

Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la Corte riteneva che le circostanze che la carta Postepay fosse intestata all'imputato, che immediatamente dopo il prelievo l'imputato stesso avesse denunciato lo smarrimento della carta, che la denuncia, pur facendo risalire lo smarrimento a una data antecedente al versamento, fosse generica e non circostanziata e che lo stesso soggetto avesse, in un momento successivo, denunciato lo smarrimento di un'altra carta senza aver fornito giustificazioni in ordine all'uso di più carte fossero dati inequivocabilmente indicativi dell'addebitabilità della truffa all'imputato.

**Corte d'Appello, sentenza n. 358/2023 - Ud. 28/03/2023 - deposito 26/06/2023.**

Deve essere assolto dal delitto di ricettazione l'imputato che abbia ricevuto un telefono cellulare provento di furto, quando manchi la prova della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato del delitto di cui all'art. 648 c.p., in quanto costui aveva individuato, in sede dibattimentale, il soggetto

---

---

che gli aveva venduto il cellulare; la vendita era avvenuta a un prezzo proporzionato rispetto al valore del bene, circostanza indicativa della buona fede dell'acquirente e, dunque, dell'assenza di dolo. Pur avendo il soggetto, indicato come venditore, negato di aver venduto il bene all'imputato, permaneva comunque il dubbio in ordine al soggetto che aveva detto la verità, dubbio che imponeva l'assoluzione dell'imputato.

## **LEGISLAZIONE SPECIALE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 436/2023 - Ud. 18/04/2023 - deposito 14/07/2023.**

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. Le spese e gli altri componenti negativi, infatti, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza solo se certi o comunque determinabili in modo obiettivo.

Nel caso di specie, relativo al delitto di cui all'art. 5, co.1 del D.lgs. 74/2000, la sussistenza di rilevanti costi edilizi per la costruzione degli edifici, comportava il più che ragionevole dubbio che dalla loro vendita "sotto costo" fosse derivato alcun profitto per la società e, anche a voler ipotizzare un qualche reddito imponibile derivato da queste vendite immobiliari, stante la sua limitata entità, era assai verosimilmente da escludere l'integrarsi di un'evasione fiscale per valori superiori alla soglia di punibilità.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 649/2023 - Ud. 23/06/2023 - deposito 08/07/2023.**

Non integra il reato di cui agli artt. 2 e 7, L. 2.10.1967 n. 895 e succ.mod., la condotta dell'imputato che non abbia denunciato il proprio subentro nella detenzione di un fucile da caccia a seguito del decesso della madre, la quale aveva temporaneamente custodito l'arma del marito, in un determinato lasso temporale, durante l'assenza di quest'ultimo. Tale circostanza non comportava la necessità di denunciare un subentro da parte dell'imputato alla morte della madre, giacché il detentore era sempre rimasto il padre, ancora in vita, salvo il periodo in cui lo stesso temporaneamente dimorava fuori Italia, nel quale frangente della custodia si era fatta carico, solo in via provvisoria, la madre, come segnalato da quest'ultima all'Autorità di p.s., senza perciò effettivamente subentrare al marito.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 398/2023 - Ud. 04/04/2023 - deposito 03/07/2023.**

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, sicché il giudice penale non può sindacare l'esistenza delle condizioni per l'avvio della procedura concorsuale.

Nel caso di specie, la Corte d'appello riteneva non meritevole di accoglimento la doglianza avanzata dall'imputato, il quale aveva censurato la sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 217 e 220 L. Fall., rilevando di essere un piccolo imprenditore, escluso dall'ambito di applicazione del fallimento. La Corte rilevava che, essendo una condizione obiettiva di punibilità di cui all'art. 44 c.p., la sentenza dichiarativa di fallimento non poteva costituire oggetto di sindacato intrinseco e che essa costituiva un mero presupposto per valutare l'esistenza delle condotte integrative del reato di bancarotta.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 397/2023 - Ud. 04/04/2023 - deposito 03/07/2023.**

---

---

La stipulazione di un contratto di affitto di azienda a un prezzo congruo non può costituire condotta determinativa del fallimento della società.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose. In particolare, la Corte evidenziava che la condotta dell'imputato, che aveva stipulato un contratto di affitto di azienda a un prezzo di euro 13.500,00, ove l'azienda era principalmente costituita da macchinari piuttosto vetusti il cui valore commerciale superava di poco il prezzo dell'affitto, non aveva determinato il fallimento della società dell'imputato; sul punto, la Corte rilevava inoltre che col contratto non vi era stato un depauperamento patrimoniale, in considerazione della permanenza dei beni in proprietà della società fallita.

## ORDINAMENTO PENITENZIARIO

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1058/2023, Ud. 13/07/2023 - deposito 24/07/2023**

La funzione premiale del beneficio di cui all'art. 30 ter O.P. è evidente dalla stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed alla assenza nel beneficiario di pericolosità sociale. Ne consegue che il Giudice deve accertare la sussistenza dei requisiti previsti, quali la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale dello stesso e la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro, sulla base di informazioni attuali, e non sulla scorta di dati non aggiornati e disallineati dai progressi trattamentali effettuati e dall'avanzamento nel processo rieducativo.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di permesso premio in quanto tale ultimo provvedimento era stata assunto sulla base di informazioni ormai datate e non più attuali, senza tener conto degli aggiornamenti e del percorso trattamentale effettuato, facendo specialmente leva su informative riguardanti solo dati conoscitivi su reati commessi prima dell'inizio della detenzione.

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 971/2023, Ud. 29/06/2023 - deposito 07/07/2023**

Può essere concessa la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47 quinquies, comma 1, o.p., all'esito di una valutazione sulle effettive condizioni del nucleo familiare, ed in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, laddove non vi sia la disponibilità di altro soggetto su cui contare durante l'orario in cui la compagna del detenuto sia impossibilitata a provvedere alla cura dei figli, perché impegnata in un'attività lavorativa, unica fonte di reddito necessaria per il sostentamento del nucleo familiare.

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 964/2023, Ud. 29/06/2023 - deposito 05/07/2023**

Ove nell'istanza del detenuto non siano presenti gli elementi richiesti dal comma 1 bis, dell'art. 4 *bis* o.p., come modificato ad opera del D.L. 162/2022 detta istanza non può essere accolta.

Nel caso di specie, il detenuto non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, in quanto la costituzione di parte civile era stata ritirata per ragioni diverse. Inoltre, non si poteva nemmeno escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata tenuto conto che il soggetto si era limitato ad addurre solo la distanza nel tempo delle condotte poste in essere e la durata della detenzione; nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Infine, non era possibile affermare che il soggetto avesse intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia o che avesse rescisso i rapporti con la propria

---

---

famiglia di origine; né vi era altresì la prova di un'effettiva revisione critica intesa come distacco dal passato deviante sulla base di elementi oggettivi.

## **ESTRADIZIONE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 3/2023 - Ud. 01/07/2023 - deposito 11/07/2023.**

Ai fini dell'extradizione, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, l'Autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in questione. Nel caso di specie, riguardante un caso di associazione per delinquere finalizzata alla frode in danno degli Stati Uniti, l'affidavit redatto da un Sostituto Procuratore del distretto sud di New York, come integrato dalla dichiarazione giurata di un agente speciale del IRS-CI, ad avviso della Corte d'Appello appariva idonea a fornire una congrua esposizione dei molteplici elementi a carico dell'estradando, con indicazione della loro peculiare genesi e natura, riconducibili ai verbali redatti dalle forze dell'ordine, a dichiarazioni testimoniali, a promemoria redatti dallo stesso, e ad e-mail inviate e ricevute dal prevenuto.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 3/2023 - Ud. 01/07/2023 - deposito 11/07/2023.**

Ai fini della concedibilità dell'extradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, co. 2, c.p., e dell'art. II del Trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e degli elementi richiesti dalla fattispecie astratta. Nel caso di specie, riguardante un caso di associazione per delinquere finalizzata alla frode in danno degli Stati Uniti, secondo la valutazione della Corte d'Appello il fatto risultava incriminato sia nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America che in quello italiano, a nulla rilevando delle diversità nei requisiti di tipicità della fattispecie.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 3/2023 - Ud. 01/07/2023 - deposito 11/07/2023.**

In tema di estradizione per l'estero di un cittadino dell'Unione Europea, pur sussistendo, per lo Stato membro richiesto, l'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché questo possa reclamare la consegna dell'interessato con un mandato d'arresto europeo sui medesimi fatti, nondimeno, ove lo Stato di cittadinanza rimanga inerte, lo Stato richiesto non è tenuto a rifiutare l'extradizione poiché ciò travalicherebbe i limiti che il diritto unionale può imporre al potere discrezionale degli Stati nazionali nell'esercizio dell'azione penale. Nel caso di specie, riguardante un caso di associazione per delinquere finalizzata alla frode in danno degli Stati Uniti, la Corte d'Appello riteneva che nessun rilievo potesse avere l'inerzia processuale dell'Olanda, Stato di cittadinanza dell'estradando.

---

---

## FOCUS: ATTI PERSECUTORI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il delitto di atti persecutori, con particolare riferimento al mutamento delle abitudini di vita della vittima, ai presupposti per la configurabilità del delitto di atti persecutori, alla condotta della vittima, alle dichiarazioni della persona offesa quale elemento di prova in ordine alla configurazione del delitto di *stalking*, alla distinzione tra il delitto di *stalking* e quello di molestia e di violenza privata, al concorso tra delitto di *stalking* e il delitto di maltrattamenti in famiglia, al riconoscimento e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dell’imputato.

Quanto al **mutamento delle abitudini di vita della vittima**, requisito necessario ai fini della configurazione del delitto di *stalking* si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1096, Ud. 17 ottobre 2022, Dep. 12 gennaio 2023](#) in cui la Corte ha ritenuto non vi fosse la prova di un turbamento psichico della vittima idoneo ad alternarne le abitudini di vita in virtù dell’incertezza riguardo al momento preciso di produzione del grave turbamento psichico sofferto dalla persona offesa. Viceversa, la Corte nella pronuncia [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1396, Ud. 20 dicembre 2021, Dep. 30 marzo 2022](#) ha ritenuto che i mutamenti delle abitudini di vita che non si estrinsechino in meri disagi transitori, ma che alterino sensibilmente le abitudini di vita della persona offesa integrino il reato di *stalking*.

Sulla **configurabilità del delitto di *stalking***, si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1169, Ud. 28 ottobre 2022, Dep. 27 gennaio 2023](#) con riguardo alla condotta persecutoria dell’imputato e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1180, Ud. 4 novembre 2022, Dep. 16 febbraio 2023](#) con riferimento a più condotte invadenti dell’imputato nei confronti della vittima dettate dal desiderio di controllo della stessa e dall’incapacità di accettare la fine della relazione; e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 264, Ud. 4 marzo 2022, Dep. 1 giugno 2022](#) secondo cui sono sufficienti tre episodi di aggressioni fisiche e verbali anche se posti in essere in un breve lasso temporale per realizzare il delitto di atti persecutori;

Sulla **mancata configurabilità del delitto di atti persecutori** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 234, Ud. 25 febbraio 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) secondo cui episodi di vessazione occasionali e sporadici verificatisi in un contesto temporale di tensioni reciproche non integrano il delitto di *stalking* e Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 514, Ud. 12 maggio 2023, Dep. 26 giugno 2023, contenuta in questo notiziario, sulla necessità del requisito della reiterazione ai fini della sussistenza del delitto *de quo* e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 891, Ud. 15 luglio 2022, Dep. 10 settembre 2022](#) sulla condotta di molestia e minaccia indiretta e limitata nel tempo;

---

---

Con riferimento alla **condotta della vittima**, si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 375, Ud. 31 marzo 2023, Dep. 31 maggio 2023](#) secondo cui non esclude il delitto di atti persecutori la condotta della vittima che conservi rapporti con l'imputato al fine di risolvere pacificamente la relazione e Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 694, Ud. 20 giugno 2022, Dep. 08 settembre 2022, presente in questo notiziario, sulla condotta autoprotettiva della vittima quale elemento sintomatico dello stato di paura e di ansia ingenerato dall'aggressore idonea a configurare il delitto di *stalking* contenuta in questo notiziario;

Sulle **dichiarazioni della persona offesa** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1227, Ud. 15 novembre 2021, Dep. 14 febbraio 2022 con riguardo alle sole dichiarazioni della persona offesa, sufficienti da sole ad integrare il delitto di *stalking* contenuta in questo notiziario e [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 326, Ud. 18 marzo 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) secondo cui le dichiarazioni della persona offesa corroborate da riscontri esterni, ancorchè imprecise, possono essere ritenute attendibili ai fini della configurazione del delitto di *stalking*;

Sulla **distinzione tra il delitto di atti persecutori e il delitto di molestia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, Sent. n. 242, Ud. 25 febbraio 2022, Dep. 25 maggio 2022](#), e [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 427 Ud. 8 aprile 2022, Dep. 4 luglio 2022](#) sulla **differenza tra il delitto di violenza privata e quello di *stalking***;

Con riguardo al **concorso tra il delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti in famiglia** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 809, Ud. 1 luglio 2022, Dep. 27 settembre 2022 contenuta in questo notiziario;

Sulla compatibilità tra **vizio parziale di mente e condotta persecutoria** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 574, Ud. 20 maggio 2022, Dep. 29 agosto 2022](#);

Sul **riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche** nei confronti dell'agente responsabile di atti persecutori si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1043, Ud. 7 ottobre 2022, Dep. 29 dicembre 2022](#), secondo cui possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche per condotte non particolarmente gravi poste in essere nel contesto di lite tra vicini e [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1099, Ud. 17 ottobre 2022, Dep. 12 gennaio 2023](#) con riferimento a condotte vessatorie dettate da motivi economici; viceversa sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dell'autore del delitto di *stalking* si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 934, Ud. 19 settembre 2022, Dep. 6 giugno 2023](#) che esclude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche per reiterazione della condotta vessatoria da parte dell'agente a seguito di condanna per gli stessi fatti.